

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

(Provincia di Piacenza)

CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' PATRIMONIALE 'FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L.', PER LA CONCESSIONE '*in house providing*' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI SOSTA A PAGAMENTO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2029 (CIG. B50BE5B92E). -----

Con la presente scrittura privata autenticata in data diciotto febbraio duemilaventicinque a valere ad ogni effetto di legge, -----

TRA

il COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, (in seguito detto anche Comune e/o Ente concedente), con sede in Fiorenzuola d'Arda, Piazzale San Giovanni n. 2, (C.F. 00115070336), in persona della Dott.ssa Carla Rigolli, nata il 3 febbraio 1963 a Fiorenzuola d'Arda (C.F. RGLCRL63B43D611J) che interviene in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Ente, nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, in forza di Decreto emesso dal Sindaco di Fiorenzuola n. 21 del 29 giugno 2024 e in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 19 dicembre 2024; -----

E

la società FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L., (in seguito detta anche Concessionario e/o Gestore), con sede in Fiorenzuola d'Arda, Largo Gabrielli n. 2, (codice fiscale e numero di iscrizione 01462260330 del Registro delle Imprese di Piacenza), nella persona del Dott. Ing. Massimo Melato nato il 22 luglio 1972 a Bologna (C.F. MLTMSM72L22A944N), che interviene al presente atto,

esclusivamente nella sua qualità di Amministratore Unico, in nome per conto e interesse della società che rappresenta; -----

PREMESSO che: -----

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18 marzo 2006, esecutiva, e successivo contratto Notarile Rep. n. 96003681 del 28 marzo 2006, è stata costituita la società patrimoniale denominata 'Fiorenzuola Patrimonio Srl'; -----

- con contratto di servizio Rep. n. 1392, stipulato in data 28 novembre 2019, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 dell'8 novembre 2019, è stato affidato in concessione '*in house providing*' alla società Fiorenzuola Patrimonio srl, il servizio di gestione del sistema di sosta a pagamento comunale, per la durata di anni cinque decorrenti dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024, con un canone annuo di concessione pari a una percentuale annua fissa e invariabile del 68% calcolata sull'incassato, al netto dell'IVA, e comunque con una quota annuale fissa e invariabile a favore del Comune pari ad Euro 100.000,00; -----

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 19 dicembre 2024, agli atti dell'Ente, è stato disposto, in base alla normativa vigente in materia e per le motivazioni contenute nella la Relazione istruttoria di valutazione dell'affidamento, di cui all'art. 14 c. 3 del D.Lgs n. 201/2022, l'affidamento in concessione '*in house providing*' del servizio di gestione del sistema di sosta a pagamento comunale alla società patrimoniale Fiorenzuola Patrimonio Srl, per un importo complessivo di affidamento pari a Euro 550.000,00, e approvato contestualmente lo schema del contratto disciplinante le modalità di concessione del servizio in oggetto, nonché i rapporti economici e di controllo fra Comune conferente e Società partecipata; -----

- la società Fiorenzuola Patrimonio Srl possiede i requisiti per ottenere l'affidamento '*in house providing*' dei servizi pubblici comunali, in quanto oltre a essere a totale

partecipazione Comunale e a svolgere la propria attività esclusivamente per il Comune di Fiorenzuola d'Arda, è sottoposta a controllo analogo da parte dell'Ente sui servizi svolti, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 'Testo Unico sulle Società Partecipate'. -----

- con determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile n. 1165 del 20 dicembre 2024, è stata data esecuzione anticipata del servizio oggetto del presente atto, nelle more della stipula del contratto, al fine di garantire la continuità dello stesso, a partire dal 1° gennaio 2025; -----

- che è stato acquisito il DURC (Documento unico di regolarità contributiva), della Fiorenzuola Patrimoni srl Prot. n. INPS_44491749 valido fino al 3 giugno 2025, da cui risulta la regolarità contributiva delle società nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti così come costituite, convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE. -----

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda e per esso il Funzionario Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile Dott.ssa Carla Rigolli, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2024 affida '*in house providing*' alla Fiorenzuola Patrimonio s.r.l. che, senza riserva alcuna, accetta e stipula in persona dell'intervenuto suo rappresentante, Dott. Ing. Massimo Melato, il servizio di gestione del sistema di sosta a pagamento comunale, come identificato nell'allegata planimetria (allegato -1-), che individua le aree di sosta a pagamento, e nella planimetria (allegato -2-) che individua numero e dislocazione dei parcometri sul territorio comunale. -----

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO. -----

Il Concessionario, nell'espletamento dei compiti di servizio pubblico a esso

assegnati, è tenuto a raggiungere gli obiettivi di efficacia ed efficienza, pertanto, la gestione del servizio di cui sopra dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, con l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni fissate nel presente atto.

Il suddetto servizio è comprensivo di tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio medesimo. Il Gestore del servizio è tenuto a occuparsi di ogni attività necessaria alla fruizione dello stesso, tra cui: -----

- gestione della conduzione, vigilanza, fornitura e manutenzione delle strutture e di tutti i sistemi tecnologici connessi al servizio, comprese le apparecchiature di esazione delle tariffe della sosta (parcometri) (sostituzione dei componenti guasti, carta, pile ecc.), con oneri a proprio carico; -----
- approvvigionamento, distribuzione o gestione di ogni altro sistema di pagamento attivato, con oneri a proprio carico; -----
- raccolta e conteggio degli incassi di tutti i parcometri; -----
- report trimestrale e rendicontazione dell'incassato; -----
- accertamento delle infrazioni al codice della strada in materia di sosta a pagamento da effettuarsi con proprio personale (abilitato e istruito dall'Amministrazione affidante); -----
- controllo periodico dei parcometri per la verifica del corretto funzionamento; ---
- installazione e manutenzione, a seguito di usura o danneggiamento della segnaletica stradale relativa agli stalli regolamentati; -----
- spese di noleggio per la fornitura, posa e installazione di strutture, impianti e attrezzature atte al miglioramento del servizio ed eventuale rimozione di quelle esistenti; -----
- realizzazione e mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale su indicazione dell'Amministrazione Comunale, anche in riferimento ai nuovi stalli

che venissero da questa individuati; -----

- rimozione dei parcometri esistenti eventualmente oggetto di sostituzione; -----

Ogni e qualsiasi decisione relativa alla definizione delle tariffe di sosta, delle modalità di aggiornamento e variazione, delle fasce orarie di pagamento, e dell'incremento dei numeri di stalli, è di esclusiva pertinenza del Comune, in considerazione del piano economico finanziario redatto dal Concessionario a garanzia della sostenibilità del servizio.-----

Gli eventuali interventi relativi alle migliorie che il Gestore intendesse apportare o realizzare per il miglior funzionamento degli impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Comune e a carico esclusivo del Gestore. -----

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO. -----

Il presente affidamento ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2029. -----

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE. -----

Per la gestione del servizio in oggetto, è stabilito tra le Parti un canone annuo di concessione costituito da una percentuale annua, fissa e invariabile per tutta la durata della concessione, pari al 68% (sessantottopercento), calcolata sull'incassato conseguito dal Gestore, al netto dell'IVA di legge. In ogni caso il Gestore avrà comunque l'obbligo di corrispondere, qualunque sia il valore dell'incasso, una quota annuale fissa e invariabile, pari a Euro 100.000,00 (centomila/00). -----

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA'. -----

Il canone annuale dovrà essere corrisposto trimestralmente, entro 30 giorni dalla nota di riscontro trasmessa dal Comune al Concessionario, per la percentuale di propria spettanza, da parte del Comune, sulla base dell'importo comunicato dal Concessionario al Comune, correlato da formale documentazione giustificativa, che

dovrà avvenire entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo il trimestre di competenza (10 aprile / 10 luglio / 10 ottobre / 10 gennaio). -----

Contestualmente al pagamento della parte di canone relativa all'ultimo trimestre, il Gestore dovrà garantire anche il versamento dell'eventuale differenza tra il canone già corrisposto in corso d'anno, e il valore della quota fissa spettante al Comune, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto. -----

In caso di ritardato pagamento del canone e di ogni altro corrispettivo, trascorsi 20 (venti) giorni di tolleranza, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. -----

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale del canone, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di lettera, trasmessa tramite posta elettronica certificata, di diffida ad adempiere, determina la risoluzione di diritto della Concessione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è convenuto come essenziale. -----

Il Concessionario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato. -----

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune, tempestivamente, e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. -----

Il Comune risolverà il contratto nei casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. -----

ART. 6 – PENALI. -----

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione

del presente contratto di servizio ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. -----

Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità. -----

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, sono irrogate in misura variabile tra Euro 300,00 e Euro 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. -----

In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. -----

Al Gestore sarà applicata una penalità fissa di Euro 500,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore o fatti assolutamente non ascrivibili alla sfera di controllo del Gestore. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. -----

Il termine di pagamento della penalità da parte del Concessionario è indicato nel provvedimento di sanzione. -----

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 14 del presente contratto. -----

ART. 7 – MODIFICHE DEL SERVIZIO. -----

Il servizio oggetto del presente contratto potrà essere soggetto a modifica, su richiesta del Comune, per comprovate esigenze di pubblica utilità, quali ampliamento o

realizzazione di nuove aree di sosta regolamentata al di fuori di quelle espressamente indicate nel presente atto. In tal caso il Concessionario è tenuto a occuparsi della gestione anche delle nuove aree di sosta regolamentata, alle stesse condizioni tecniche ed economiche disciplinate nel presente contratto di servizio. -----

E' facoltà del Gestore realizzare studi e proposte migliorative sui possibili utilizzi di aree e strutture della sosta a pagamento, nel rispetto degli obiettivi comunali in materia e senza oneri a carico del Comune. Le proposte avanzate dovranno essere valutate e approvate dal Comune. -----

ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E GARANZIA DELLA QUALITA'. -----

E' obbligo del Concessionario eseguire il servizio pubblico in osservanza degli indirizzi formulati dal Comune di Fiorenzuola d'Arda e nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché delle norme e dei provvedimenti adottati dal Comune stesso. -----

Il Concessionario si obbliga a raggiungere gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, come risultanti dalla relazione adottata dall'Ente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, ed eventualmente ridefiniti a seguito della verifica periodica sulla situazione gestionale ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, nonché come specificati nel presente contratto o in atti di indirizzo adottati dal Comune. -----

Il Concessionario si obbliga inoltre a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario della gestione. -----

Il Concessionario, prendendo in consegna le aree e le relative strutture e apparecchiature, subentra in tutti gli eventuali rapporti contrattuali in essere intrattenuti dal Comune e connessi alle attività oggetto del servizio. -----

Il Gestore è tenuto – a sua cura e spese – alla custodia, alla vigilanza e al buon mantenimento dei beni necessari all'effettuazione del servizio. Inoltre dovrà

assicurare la dotazione di mezzi, impianti e attrezzature, adeguati a garantire l'erogazione del servizio nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 del presente atto, e ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni eventualmente fornite dall'Ente concedente. -----

Il Concessionario deve inoltre:-----

- garantire il regolare svolgimento del servizio; -----
- applicare le tariffe orarie di sosta deliberate dal Comune; -----
- effettuare il controllo e l'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada in materia di sosta a pagamento; -----
- distribuire l'eventuale bonus di sosta gratuita mediante distribuzione delle tessere di pagamento ai cittadini che ne hanno diritto; -----
- comunicare preventivamente al Comune, per iscritto, i nomi dei dipendenti impiegati nel servizio; -----
- dotarsi di sufficiente personale, idoneo allo svolgimento del servizio; -----
- fornire ai dipendenti appropriate divise da lavoro e tesserino identificativo da esporre sempre in modo ben visibile; -----
- adottare le cautele necessarie a garantire la sicurezza degli utenti e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio; -----
- designare e segnalare al Comune un responsabile del servizio che esegua sopralluoghi durante l'orario di lavoro, al quale faranno capo tutte le richieste e le comunicazioni; -----
- comunicare al Comune, preventivamente e tempestivamente, ogni e qualsiasi interruzione o variazione di svolgimento del servizio; -----
- osservare e fare osservare al proprio personale, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni disposte dalla normativa vigente in

materia, le sanzioni per inosservanza di tali norme sono interamente a carico del
Concessionario; -----

- restituire le strutture strumentali al servizio, al termine del periodo di affidamento,
in buono stato di manutenzione; -----

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. -----

In caso di presentazione, da parte dell'utenza, di segnalazioni e reclami, il
Concessionario si impegna a rispondere per iscritto entro 20 (venti) giorni lavorativi
dalla data di ricevimento degli stessi, e a trasmetterne copia all'ufficio preposto
dell'Ente. Nel caso in cui i reclami siano attinenti a problemi la cui soluzione non
dipende unicamente dal Concessionario, il termine può essere prorogato con apposita
comunicazione motivata con la quale l'utente viene informato anche sullo stato di
avanzamento della pratica. -----

Il Concessionario si obbliga a redigere e aggiornare la Carta dei Servizi,
preventivamente concordata con il competente ufficio dell'Ente, a garanzia del
mantenimento del minimo costo all'utenza per l'equilibrio con la tariffa, garantendo
la più alta qualità del servizio all'utenza in termini di aumento dell'accessibilità,
fruibilità, efficienza e diminuzione dei reclami/contenzioso. -----

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE. -----

Il Comune si impegna a comunicare i giorni e le fasce orarie di pagamento della sosta
oltre alle varie tipologie di tariffe da praticare al pubblico e ogni qualsiasi variazione
delle stesse. -----

Si impegna inoltre a comunicare al Gestore con congruo anticipo, ogni e qualsiasi
modifica ai Regolamenti Comunali che possa influire sullo svolgimento del servizio
in oggetto. -----

Si impegna a comunicare il calendario delle giornate dedicate a manifestazioni o mercati ecc., consistenti in circa 15 eventi pubblici annuali, che prevedono la temporanea sospensione del servizio, come indicato all'art. 11 del presente atto. ----

Resta in capo alla Polizia Locale la procedura sanzionatoria conseguente all'accertamento effettuato dal Concessionario, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia. -----

ART. 10 - CONTROLLI. -----

L'Amministrazione concedente si riserva in ogni momento di effettuare controlli sullo svolgimento del servizio, con le modalità dell' *'in house providing'*. -----

Il Concessionario, in coerenza con la facoltà di controllo analogo da parte del Comune sul servizio, si obbliga a fornire, trimestralmente, report e attestazioni di spesa, evidenziando la linearità dei costi del servizio al piano economico e finanziario agli atti dell'Ente. -----

ART. 11 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. -----

I servizi oggetto della presente concessione, sono considerati a tutti gli effetti pubblici servizi, che per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dal Concessionario. -----

E' comunque sempre facoltà del Comune disporre temporaneamente delle aree oggetto del servizio, senza alcun onere a proprio carico, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per adibire le stesse ad altri usi pubblici, dandone adeguato preavviso al Concessionario, senza che lo stesso possa rivalersi su di esse. -----

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO. -----

E' fatto divieto al Concessionario del servizio di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi, a pena di nullità. -----

E' comunque facoltà del Gestore avvalersi di terzi, anche esterni alla società, nel

rispetto della normativa sui contratti pubblici. -----

ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA. -----

E' a carico del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, restando pertanto esonerato da responsabilità il Comune. Il Concessionario dichiara di assumere la responsabilità di danni a persone e cose, sia relativi a quelli subiti dagli operatori, sia quelli che gli operatori stessi dovessero arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'attività, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. -----

A tal fine, il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa RCT n. 115274 NVF emessa in data 2 novembre 2022 da Lloyd'S Insurance Company s.a. -----

Il Gestore sarà inoltre responsabile nei confronti del Comune della mancata attivazione del sistema di riscossione della tariffa, se riconducibile al suo operato. --

ART. 14 – FACOLTA' DI RECESSO- RISOLUZIONE. -----

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero in caso di mutamento dell'istituzione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. -----

In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio, per sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore o fatti assolutamente non ascrivibili alla sfera di controllo del Gestore, per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, per deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate e debitamente valutate dal Comune, reiterata violazione dell'obbligo di occuparsi della manutenzione delle apparecchiature, nonché di tutte le parti oggetto della gestione, nel caso sia già stata

sanzionata, è facoltà del Comune disporre la decadenza del Gestore dall'affidamento o disporre della risoluzione parziale dell'affidamento nei casi idonei a essere scorporati. La facoltà di recesso o risoluzione totale o parziale del contratto è esercitata per iscritto mediante posta elettronica certificata, che avrà effetto decorsi trenta giorni dall'effettivo ricevimento. -----

In tal caso, il Comune subentrerà al Gestore nei rapporti contrattuali di servizi e forniture in essere relativi al servizio oggetto del presente contratto, e liquiderà il Gestore unicamente per l'eventuale parte spettante di spese, documentate, sostenute ma non godute, ai sensi del presente contratto. -----

Il Comune potrà comunque risolvere di diritto il contratto, in tutti gli altri casi di grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre che nel caso di cessazione o liquidazione del Concessionario, e in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 19 dicembre 2023. -----

Nessun indennizzo spetta al Gestore per effetto dell'anticipata cessazione a qualsiasi titolo del presente contratto. -----

ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. -----

In caso di insorgenza di controversie in merito all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto le parti dovranno operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione bonaria delle stesse, qualora ciò non fosse possibile, la definizione sarà di competenza del Foro di Piacenza. -----

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI. -----

Tutte le spese relative e conseguenti la stipula del presente contratto, nessuna esclusa, (imposta di registro, bollo, diritti di rogito ecc...) saranno poste a carico del Gestore.-

Il presente contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata autenticata, e sarà

registrato in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 DPR n. 131/1986 e s.m., a cura del Comune e a spese del Concessionario. -----

L'imposta di bollo, quantificata Euro 120,00 sulla base degli scaglioni di cui all'Allegato I.4 Tabella A) Art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, viene assolta dal Concessionario con modalità telematiche, mediante Modello Unico Informatico. ----

ART. 17 - CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITA'. -----

Clausola n. 1. -----

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa sottoscritta in data 7 settembre 2020 tra la Prefettura-Utg di Piacenza e il predetto Comune, consultabile al sito <http://www.prefettura.it/piacenza>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. -----

Clausola n. 2. -----

Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune, quale stazione appaltante, l'elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. -----

Ove i suddetti affidamenti riguardino i nove settori di attività a rischio di cui all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: *White List*) tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, l'impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la richiesta d'iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta *White List*. -----

Clausola n. 3. -----

L'impresa si impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione

di personale o l'affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, subiti dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari.-----

Clausola n. 4.-----

Il Concessionario accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). -----

Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d'informazione interdittiva antimafia, a carico dell'impresa interessata dal provvedimento sarà altresì applicata una penale pari al 10 % del valore del contratto – ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite – mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute per le prestazioni eseguite. -----

Clausola n. 5.-----

Il Concessionario accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.-----

Clausola n. 6.-----

Il Concessionario si impegna a denunciare tempestivamente all’Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d’induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-*quater* del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa medesima. -----

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all’aggiudicazione o all’esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.-----

Clausola n. 7. -----

Il Concessionario dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353 e 353 *bis* del Codice Penale. -----

ART. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI. -----

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti costituite autorizzano il Comune al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all’atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio, ai sensi della normativa vigente.

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Regolamento sopracitato, contattando il Titolare o il DPO. -----

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI. -----

Il Gestore si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.-----

Si precisa che i mezzi di soccorso, quelli delle forze dell'ordine e della Protezione Civile, nonché, fino a diversa disposizione, le autovetture provviste di contrassegno disabili, sono esonerate dal pagamento della sosta nelle aree pubbliche soggette a sosta regolamentata.-----

Sono altresì esonerate le vetture recanti contrassegno residenti in aree con parcheggi a pagamento o autorizzazione ZTL 'R blu', nei seguenti orari: 8:00-9:00/12:15:00/19:20:00.-----

Il Concessionario si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia. -----

Il Gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel presente affidamento, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.-----

Letto, confermato e sottoscritto dal Funzionario Responsabile del Settore Polizia

Locale e Protezione Civile del Comune con firma digitale valida e conforme al disposto dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m., e dall'Amministratore Unico di Fiorenzuola Patrimonio srl con firma autografa. -----

Per il Comune di Fiorenzuola d'Arda IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Certificatore firma digitale: InfoCamere
Validità firma digitale 23/10/2026

Dott.ssa Carla Rigolli
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:



Rigolli Carla
Firmato il 18/02/2025 10:43
Seriale Certificato: 2850659
Valido dal 23/10/2023 al 23/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per Fiorenzuola Patrimonio srl L'AMMINISTRATORE UNICO
Certificatore firma digitale: Infocamere
Validità firma digitale 15/06/2026

Dott. Ing. Massimo Melato
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:



MELATO MASSIMO
Firmato il 18/02/2025 10:45
Seriale Certificato: 2540848
Valido dal 15/06/2023 al 15/06/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritta, Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, Segretario Comunale del Comune di Fiorenzuola d'Arda, (giusta disposizione di nomina emessa dal Sindaco con Decreto n. 46 in data 28 ottobre 2022), -----

certifico e attesto

che le parti intervenute in questo contratto, così come sotto riportate: -----

– Dott.ssa Carla Rigolli nata a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 3 febbraio 1963 (C.F. RGLCRL63B43D611J), che interviene in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Fiorenzuola d'Arda, nella sua qualità di

Funzionario Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile; -----

- Dott. Ing. Massimo Melato nato il 22 luglio 1972 a Bologna (C.F. MLTMSM72L22A944N), che interviene al presente atto, nella sua qualità di Amministratore Unico, in nome per conto e interesse della società Fiorenzuola Patrimonio srl, che rappresenta; -----

della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Comunale sono certo, hanno sottoscritto mediante firma digitale valida e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1 lettera s) e dell'art. 24, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m. in mia presenza il su esteso atto, che verrà conservato agli atti dell'Ente. -----

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti costituite autorizzano il Segretario Comunale al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per darvi esecuzione, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio, ai sensi della normativa vigente. Fiorenzuola d'Arda, oggi diciotto febbraio duemilaventicinque. -----

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci
(firmato digitalmente)

Certificatore firma digitale: Infocert spa
Validità firma fino al 15/04/2025



Firmato digitalmente da:
SCHILLACI MARIA ROSA
Firmato il 18/02/2025 10:53
Seriale Certificato: 1358932
Valido dal 15/04/2022 al 15/04/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA




Allegato 1

PLANIMETRIA PARCHEGGI BLU

1 P.zza Casalino	16	7 P.zza Grossi	46	13 P.zza Cavour	25
2 Via XX Settembre (p.zza Marsala)	20	8 Via Roma	23	14 Via Risorgimento	4
3 L.go Alberoni	7	9 P.zza Alpini	70	15 P.zza Molinari	9
4 Via Caduti	8	10 V.le Vittoria	27	16 Via Faustini	9
5 C.so Garibaldi	4	11 P.le San Giovanni	9	17 V.le Cairoli	43
6 Via Sauro	18	12 Via Filzi	16		

Fiorenzuola Patrimonio SRL – Ubicazione Parcometri 2024



1-Piazza Casalino 1	2-Piazza degli Alpini 2	3-Viale Vittoria, 8 3	4-Largo Alberoni 4	5-Viale Cairoli, 4 5	6-Piazza Grossi 6	7-Via XX settembre, 20 7
8-Via Filzi, 8 8	9-Via Sauro, 9 9	10-P.zale San Giovanni 10	11-Piazza Cavour 11			